



Le Aziende Ittiche e la nuova frontiera dell'ospitalità

Mazara del Vallo – 15 Marzo 2025



Multifunzionalità dell'impresa ittica Ittiturismo e pescaturismo

Mazara del Vallo – 15 Marzo 2025

FONTI NORMATIVE

- **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 13 APRILE 1999, N. 293**
REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 27-BIS DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 41, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
- **DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 226**
ORIENTAMENTO E MODERNIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
- **Legge 20 febbraio 2006, n. 96**
Disciplina dell'agriturismo" dove l'art. 12 assimila all'agriturismo le attività svolte dai pescatori ("ittiturismo" e "pesca – turismo"), previste dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 226 del 2001 con LA POSSIBILITÀ DI INIZIARE L'ATTIVITÀ ITTITURISTICA CON LA SOLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ AL COMUNE (D.I.A. – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ) ORA S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ)
- **LEGGE 4 GIUGNO 2010, N. 96**
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura

FONTI NORMATIVE

- **DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012 , n. 4**

Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (Legge Delega)

- **LEGGE REGIONE SICILIANA N. 9 DEL 28 GIUGNO 2019**

NORME PER LA SALVAGUARDIA DELLA CULTURA E DELLE IDENTITÀ MARINE E PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA DEL MARE. DISCIPLINA DELLA PESCA MEDITERRANEA IN SICILIA

L'imprenditore Ittico è il pescatore?



1. È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse.
2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di cui all'articolo 3.
4. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.

PESCA PROFESSIONALE

Decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 - art. 2

1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
2. Il pescaturismo e l'ittiturismo sono attività di pesca professionale

LEGGE REGIONE SICILIANA N. 9 DEL 28 GIUGNO 2019 - Art. 13. Attività di pesca professionale

1. La pesca professionale è l'attività definita dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il pescaturismo e l'ittiturismo sono attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 4/2012.

"ATTIVITÀ CONNESSA ALLA PESCA"

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012 , n. 4

”

Sono connesse alle attività di pesca professionale

- a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»;
- b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
- c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
- d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero

COSA SIGNIFICA “ITTITURISMO”

LEGGE REGIONE SICILIANA N. 9 DEL 28 GIUGNO 2019 - Art. 18-19-20-21

L'ittiturismo è l'insieme delle attività indicate dall'art. 2, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo, singoli o associati, ivi comprese la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.

ATTIVITÀ DELL' ITTITURISMO

Nell'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo possono essere svolte le attività connesse di seguito elencate:

- a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca
- b) le azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti ittici locali
- c) gli interventi legati all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente marino e costiero;
- d) le attività di formazione e informazione per lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei mestieri del mare nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell'attività ittica e dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola.

COSA SIGNIFICA “PESCATURISMO”

LEGGE REGIONE SICILIANA N. 9 DEL 28 GIUGNO 2019 – ART. 16 – 17 PESCATURISMO

1. Il pescaturismo è l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, in forma individuale, societaria o cooperativa, consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su unità da pesca professionale per finalità turistiche e ricreative.
2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:
 - a) l'osservazione delle operazioni di bordo durante la navigazione e delle attività di pesca;
 - b) la divulgazione della conoscenza del mestiere di pescatore, dell'ambiente marino e costiero, delle aree marine protette e dei centri storici;
 - c) la promozione della cultura del territorio, del mare e della pesca nonché della tradizione marinara locale;
 - d) l'attività di somministrazione non assistita di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo e a terra secondo modalità e disposizioni stabilite dalla presente legge, finalizzata alla conoscenza dei prodotti della pesca locale e alla loro valorizzazione;
 - e) l'ospitalità a bordo, l'attività di balneazione nonché le escursioni brevi lungo la costa, effettuate su unità munite di specifiche dotazioni di accessibilità e sicurezza nel rispetto delle certificazioni rilasciate dal Registro italiano navale (RINA) e da altri enti tecnici di classifica riconosciuti.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su unità abilitate e autorizzate nei modi di legge e con l'ausilio di barche di appoggio che migliorino la fruizione del servizio e le condizioni di sicurezza. È consentito l'utilizzo come barche di appoggio di imbarcazioni da diporto asservite, mediante dichiarazione annuale al Compartimento

2019/2020 - ERAVAMO PRONTI ?

L'imprenditore ittico possedeva un **unico** codice ATECO per l'attività principale e le connesse così composto: Sezione A (AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA) – Divisione 03 – Gruppo 01 quindi 03.11 o 03.12.

L'imprenditore agricolo, invece, possedeva un codice ATECO per lo svolgimento dell'attività principale così composto: Sezione A (AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA) – Divisione 01 quindi 01.11 ed anche **due diversi codici** ATECO per lo svolgimento delle attività di alloggio e servizio di ristorazione rientranti nelle sezioni I (ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE).– Divisione 55 e 56 e quindi:

- 🕒 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 🕒 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

2019/2020 – ERAVAMO PRONTI ?

L'ATECO è la nomenclatura delle attività economiche grazie alla quale è possibile stabilire la categoria di pertinenza di ciascuna attività imprenditoriale ai fini fiscali e statistici. La classificazione attualmente in vigore è ATECO 2007 aggiornamento 2022.

Senza un codice ATECO specifico, chi voleva svolgere svolgeva attività di ittiturismo con alloggio e/o ristorazione risultava, usando un eufemismo, non era ne carne e ne pesce e di fronte a questa situazione le ipotesi erano due:

- 1) Costituire un nuovo codice Ateco specifico per l'ittiturismo;
- 2) Equiparazione con l'agriturismo (codici 55.20.52 e 56.10.12)

2021 – ERAVAMO PRONTI ?

4 Aprile 2021

La cooperativa La Tramontana fa richiesta al Comitato per la revisione della classificazione delle attività economiche ATECO di istituzione del codice ATECO per le attività di ristorazione e alloggio delle aziende ittiche

2021 – RICHIESTA ISTITUZIONE CODICE ATECO



ISTAT - PROTOCOLLO GENERALE
1128931/21_12/04/2021_P.01

Comitato interistituzionale per la definizione, l'implementazione e la gestione della nuova versione della classificazione delle attività economiche ATECO

Oggetto: Risposta alla richiesta di istituzione di un codice ATECO per l'attività di intrinismo

Gent.mo Dott. Amoroso,

in risposta alla vostra richiesta si forniscono le seguenti spiegazioni di dettaglio, organizzate per punti.

Classificazione ATECO. L'ATECO è una classificazione "statistica" delle attività economiche; questo comporta che la sua definizione e conseguentemente la sua struttura e il suo dettaglio sono finalizzati esclusivamente alla rappresentazione statistica dei fenomeni economici e sociali. Tra i principi alla base di una qualsiasi classificazione statistica quello basilare è senza dubbio la presenza di categorie mutuamente esclusive per cui ogni elemento deve essere classificato in una sola specifica categoria.

Altro elemento fondamentale è che l'ATECO rappresenta la versione italiana della nomenclatura europea NACE Rev. 2, e trattandosi entrambe di classificazioni cosiddette gerarchiche, la versione 2007 dell'ATECO e la NACE Rev. 2 devono risultare perfettamente coerenti per i primi quattro livelli fino quindi a quello di classe (prime 4 cifre del codice).

Riferimenti normativi. Nella sua qualità di classificazione statistica, l'ATECO non dovrebbe dipendere da provvedimenti amministrativi sull'ordinamento di albi o ordini professionali. Questa impostazione è motivata dalla necessità di non vincolare una classificazione statistica a provvedimenti amministrativi, leggi e decreti che sono sottoposti a volte a cambiamenti frequenti a fronte dell'esigenza di garantire una maggiore stabilità nell'uso della classificazione per la rappresentazione dei fenomeni. Il sostegno a questa impostazione è dato anche dal fatto che non si può disporre di elementi sufficienti per valutare, da un punto di vista statistico, quali siano le conseguenze di un provvedimento amministrativo o legislativo su una attività economica.

Stato dell'arte nel processo di revisione della classificazione delle attività economiche. L'Istat è direttamente coinvolto nel processo di revisione della classificazione europea NACE Rev. 2, che è iniziato nel 2018 e che si protrarrà per i prossimi anni comportando necessariamente anche l'aggiornamento della versione nazionale ATECO. Al fine di supportare i lavori di revisione a livello sia internazionale sia nazionale, è stato costituito con un atto del Presidente dell'Istat (DOP 624/2020 del 26/06/2020), il Comitato ATECO, un organismo temporaneo inter-istituzionale che ha il mandato di discutere e approvare una revisione integrale dell'ATECO in conformità alle decisioni prese a livello europeo.

Processo di aggiornamento. Per rispondere alle varie esigenze di aggiornamento dell'attuale classificazione ATECO 2007 presentate all'Istat, con l'aiuto del suddetto Comitato, l'Istituto ha avviato un progetto per una revisione periodica della classificazione sia per quanto riguarda i codici di categoria e sottocategoria (5a e 6a cifra) ATECO sia per quanto riguarda le note esplicative e di contenuto. Tale progetto prevede, per la prima volta, una procedura di aggiornamento periodico della classificazione svincolata dai processi più lunghi di revisione internazionali. Quindi ora è possibile presentare delle proposte di modifica che potranno essere incorporate nella classificazione al massimo una volta l'anno e secondo tempistiche idonee ad assicurare l'adozione per finalità statistiche.



Le attività per l'attuazione di tale processo sono iniziate da pochi mesi e si svolgeranno nel corso del 2021 in modo tale da stabilire se sia possibile avviare già dal 2022 un aggiornamento periodico regolare della classificazione ATECO sulla base delle proposte di modifica raccolte entro il primo periodo dell'anno (2021). In caso di parere favorevole da parte del Comitato ATECO, quindi l'Istat procederà ad adottare per finalità statistiche la modifica richiesta non prima del 1° gennaio 2022.

Ogni proposta di modifica dovrà seguire diverse fasi di analisi e valutazione coinvolgendo anche soggetti esterni all'Istituto. Il primo passo consiste nella consultazione degli esperti della classificazione il cui parere tecnico e metodologico è fondamentale ai fini della valutazione del conseguente impatto sulla classificazione stessa e sui processi di produzione statistica. Poi devono esprimere un giudizio di merito tutti i soggetti statistici e amministrativi rappresentati all'interno del Comitato ATECO, fino all'approvazione della Commissione Europea che, secondo quanto stabilito dai regolamenti istitutivi ha due mesi di tempo per verificare la conformità dei progetti di documentazione che modificano la versione nazionale della NACE.

L'istanza potrà essere accolta, e quindi la modifica adottata, solo qualora il cambiamento proposto abbia raccolto il parere favorevole in ogni fase di valutazione prevista all'interno del processo. Tuttavia, l'Istat, in quanto principale produttore di statistica ufficiale, è responsabile esclusivamente dell'adozione della classificazione ATECO per le sole finalità statistiche di competenza mentre l'adozione della nuova struttura per ogni altro fine (ad esempio, amministrativo o fiscale) dovrà essere garantita dalle istituzioni preposte al perseguimento di questi ultimi (ad esempio, Camere di Commercio o Agenzia delle Entrate), che sono comunque adeguatamente rappresentate all'interno del Comitato ATECO.

L'intero processo non può essere effettuato in tempi brevi perché ogni modifica indirizzata al Comitato Ateco, deve essere valutata con analogo attenzione e ancor di più risultano essere rilevanti quelle rivolte alla Commissione Europea in corso di discussione nell'ambito della *NACE review Task Force* poiché un eventuale cambiamento innanzi dei livelli superiori della classificazione NACE (sezione, divisione, gruppo e classe) potrebbe avere delle conseguenze anche sui codici di categoria e sottocategoria ATECO.

Attivazione dell'istanza. Tutto ciò premesso, la richiesta di modifica da voi presentata è stata già presa in carico ai fini della valutazione e dovrà seguire l'iter sopra descritto. Dopo la prima fase a cura dei referenti di classificazione, la vostra richiesta verrà condivisa con gli altri membri del Comitato i quali esprimeranno la posizione del dominio statistico o Ente rappresentante.

Certe di avervi fornito un riscontro gradito, porgiamo cordiali saluti.

Le coordinatrici del Comitato ATECO

Dott.sse Caterina Viviano e Francesca Alonzi

2022

- Dal 1° aprile 2022 operativo l'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, predisposta dall'Istat per accogliere le evoluzioni del tessuto imprenditoriale e i cambiamenti sociali intervenuti.

Nascono due
nuovi codici
ATECO

2022 – NUOVI CODICI ATECO

**Attività di ristorazione
connesse alle
aziende ittiche**

CODICE ATECO

- 56.10.13

**Attività di alloggio
connesse alle
aziende ittiche**

CODICE ATECO

- 55.20.53

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 79° - Numero 11

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 28 febbraio 2025

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074927-930 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-897
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 25 febbraio 2025, n. 6.

Disciplina delle strutture turistico-ricettive pag. 22

Nuove regole per l'ospitalità legata alla pesca, Bica: «Valorizziamo gli imprenditori ittici»

Turismo azzurro, nasce il registro regionale

Parte da Trapani un modello di integrazione per lo sviluppo del settore

Anna Restivo

TRAPANI

Trapani, apripista nell'ittiturismo, guida la Sicilia verso un futuro in cui pesca e turismo si integrano in un modello vincente. L'emendamento, presentato da Giuseppe Bica di FdI, introduce importanti innovazioni nella legge regionale sulla pesca e permette, finalmente, ai pescatori professionisti di integrare la loro attività, creando un vero e proprio «turismo azzurro». Questo significa che gli imprenditori

ittici, in possesso di licenza di pesca, non saranno più limitati solo alla cattura del pescato, ma potranno offrire servizi di ospitalità e accoglienza al pari dell'agriturismo, sia a terra che in barca.

Prima di questa modifica normativa, esisteva già una legge regionale del 2019 sul settore della pesca, ma mancava un vero collegamento con il turismo. Di conseguenza, i pescatori potevano praticare l'ittiturismo ma senza poter offrire un'ospitalità strutturata, come il pernottamento. Oggi, esiste il codice identificativo regionale specifico per «servizi di alloggio in aziende ittiche» e da gennaio ha valenza nazionale, essendo associato ad un codice identificativo nazionale. Le attività di

ittiturismo e pescaturismo che forniscono servizi di alloggio, previa verifica dell'assessorato regionale dell'Agricoltura e della Pesca Mediterranea, verranno inserite nel registro regionale del turismo azzurro. Successivamente, il Dipartimento regionale del Turismo provvederà all'assegnazione di un codice identificativo specifico, a garanzia di trasparenza e legalità nel settore. «Un risultato importante - dichiara Bica - che finalmente riconosce e valorizza il ruolo degli imprenditori ittici nel settore turistico-ricettivo. Con questo emendamento, abbiamo colmato un vuoto normativo che penalizzava un comparto fondamentale per l'economia siciliana».

Una occasione per le comunità co-

stiare di sviluppare un turismo esperienziale autentico e sostenibile. «Un'opportunità fondamentale per la Sicilia, in particolare per Trapani e le Egadi, dove pesca e turismo si integrano - sottolinea Natale Amoroso, presidente della cooperativa La Tramontana -. Sono state accolte le nostre istanze. L'emendamento apre nuove possibilità ai pescatori: ospitare turisti, offrire esperienze di pesca turismo, organizzare attività didattiche e avviare la ristorazione con prodotti locali. Le aziende ittiche potranno accedere a fondi sia per la pesca che per il turismo, ampliando le risorse per imbarcazioni, strutture e formazione». (*ANRES*)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2025, N. 6

Pubblicata sul S.O. n.1 alla GURS n. 11 del 28 febbraio 2025

introduce una classificazione dettagliata delle strutture turistico-ricettive, distinguendole tra alberghiere, extralberghiere, ed altre strutture ove sono inserite la marina resort, gli alloggi nautici diffusi, i bed & breakfast, le dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche ed anche gli alloggi di aziende ittiche

Art. 3.

Tipologie di strutture turistico-ricettive

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2025, N. 6

ART. 3

Tipologie di strutture turistico-ricettive

Tra le strutture turistico-ricettive extralberghiere:

- 1) affittacamere;
- 2) alberghi diffusi;
- 3) alloggi agrituristici ed alloggi in aziende ittiche
- 4)

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2025, N. 6

Art. 21.

Alloggi agriturismo ed alloggi in aziende ittiche

1. Sono alloggi agriturismo i locali siti in fabbricati rurali nei quali è dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 e successive modificazioni.

2. Sono alloggi in aziende ittiche i locali siti in fabbricati destinati all'esercizio di ititurismo e pescaturismo e le imbarcazioni da pesca professionale nei quali è dato alloggio a turisti da imprenditori ittici ai sensi della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni.

3. Le competenti strutture dell'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea trasmettono al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la denominazione della struttura e la relativa autorizzazione all'esercizio.

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il Codice Identificativo Nazionale (CIN), un sistema obbligatorio per gli affitti brevi e le strutture ricettive. Questo codice univoco mira a garantire maggiore trasparenza e regolarità nel settore turistico, rendendo più semplice l'identificazione delle strutture autorizzate.

Il CIN è obbligatorio per tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere

Anche ittiturismo e pescaturismo che svolgono servizi di ospitalità grazie alla riforma potranno richiedere il CIN

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) deve essere richiesto dai titolari o gestori delle strutture ricettive tramite la **Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR)**.

Questo sistema, istituito dal Ministero del Turismo, integra i dati regionali. Una volta completata la registrazione e fornita la documentazione, i richiedenti riceveranno un codice univoco.

Il CIN va:

- indicato **in tutte le pubblicazioni, attività promozionali, pubblicitarie e di commercializzazione dell'attività ricettiva** (sostituisce il CIR)
- esposto **all'esterno** dello stabile
- indicato **in tutti gli annunci ovunque pubblicati** (sostituisce il CIR)

TURISMO AZZURRO

LEGGE REGIONE SICILIANA N. 9 DEL 28 GIUGNO 2019

ART. 14

1. La regione, nell'ambito delle politiche di gestione integrata della costa e al fine di diversificare il reddito dei pescatori, promuove la pesca multifunzionale tramite lo sviluppo di attività complementari quali il pescaturismo, l'ittiturismo, il turismo della pesca sportiva, la ristorazione marinara, i servizi ambientali legati alla pesca, con particolare riferimento alla pulizia dei fondali marini e delle acque adiacenti alle coste, le attività didattiche e pedagogiche a bordo e in banchina

2. Tali attività mirano a:
 - a) tutelare l'ambiente marino e valorizzare le specifiche risorse ittiche locali, promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità' e le connesse tipicità enogastronomiche;
 - b) conservare e promuovere le tradizioni culturali del mondo della pesca anche attraverso una corretta educazione alimentare, con particolare riguardo alla valorizzazione gastronomica della biodiversità del pescato;
 - c) preservare il patrimonio ambientale ed edilizio costiero, tutelando le peculiarità paesaggistiche e valorizzando i centri storici e le loro marinerie.

REGISTRO REGIONALE DEL TURISMO AZZURRO

LEGGE REGIONE SICILIANA N. 9 DEL 28 GIUGNO 2019

ART. 15

1. E' istituito presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea il registro degli operatori del turismo azzurro.
2. Il registro di cui al cometa 1 è composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l'ittiturismo ed una per le cooperative di pesca che forniscono servizi di supporto logistico e per le organizzazioni del settore della promozione turistica e culturale del mare.
3. L'iscrizione al registro regionale di cui al presente articolo è requisito necessario per l'esercizio delle relative attività.

AVVIO ESERCIZIO DI ITTITURISMO

LEGGE REGIONE SICILIANA N. 9 DEL 28 GIUGNO 2019

ART. 19

1. Per l'esercizio dell'ittiturismo l'operatore ittico presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel quale intende avviare l'attività.

AVVIO ESERCIZIO DI PESCATURISMO

LEGGE REGIONE SICILIANA N. 9 DEL 28 GIUGNO 2019

ART. 15

Per l'esercizio dell'ittiturismo l'operatore ittico presenta una richiesta presso la Capitaneria di Porto ed ottenuta l'autorizzazione ai sensi del D.M. 13 aprile 1999, n. 293 del Ministero dell'agricoltura e trasmette comunicazione scritta entro sessanta giorni dalla data del rilascio al Dipartimento regionale della pesca mediterranea, ai fini dell'inserimento nell'apposita sezione del registro

CODICE ATECO 50.1 – Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

PROMOZIONE DEL PESCATURISMO E DELL'ITTITURISMO

LEGGE REGIONE SICILIANA N. 9 DEL 28 GIUGNO 2019

ART. 22

1. La Regione sostiene la promozione nazionale e internazionale delle attività di pescaturismo e ittiturismo e favorisce l'adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità

NORME SPECIALI PER LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE E OSPITALITÀ NELL'ITTITURISMO E NEL PESCATURISMO

LEGGE REGIONE SICILIANA N. 9 DEL 28 GIUGNO 2019

ART. 23

1. Nelle piccole strutture ricettive di ittiturismo e pescaturismo, aventi un massimo di sedici coperti o posti letto, è consentito l'utilizzo:

a) della cucina domestica e delle relative attrezzature, compresi gli elettrodomestici, con l'osservanza delle eventuali prescrizioni indicate dall'autorità sanitaria;

b) degli impianti di refrigerazione degli alimenti;

c) dei locali polifunzionali per il trattamento, la manipolazione, la trasformazione e la conservazione degli alimenti;

d) del bagno domestico sia per gli ospiti sia per il personale, senza distinzione di genere.

2. Deve essere garantito l'utilizzo del bagno domestico alle persone disabili, anche attraverso adeguate opere provvisorie disposte dall'autorità preposta tenendo presente lo stato dei luoghi esistenti.

NORME SPECIALI PER LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE E OSPITALITÀ NELL'ITTITURISMO E NEL PESCATURISMO

LEGGE REGIONE SICILIANA N. 9 DEL 28 GIUGNO 2019

ART. 23

3. I servizi igienico-sanitari, nei casi in cui l'ittiturismo preveda l'alloggio degli ospiti, devono essere autonomi rispetto alle esigenze della famiglia del pescatore e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere.

4. Può essere adibita a uso spogliatoio, anche provvisorio, una qualunque stanza dell'immobile. È sufficiente, ai fini delle attività di alloggio, il requisito dell'abitabilità dei locali.

5. L'esercizio dell'attività non comporta cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività ittituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisorie nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

LA TRAMONTANA

La Cooperativa “La Tramontana” è stata costituita a Trapani ad opera del Capitano Salvatore Amoroso e dalla sua famiglia

Nel 2007 la Cooperativa di pescatori “La Tramontana” crea il primo ittiturismo in Sicilia con l’idea di svolgere attività di pesca professionale ed attività connesse quali la ristorazione, l’ospitalità, la vendita diretta, la tutela ambientale, le attività didattiche e il pescaturismo.

La struttura sorge in un territorio localizzato al centro di una importantissima fetta della fascia costiera della provincia di Trapani tra bellezze paesaggistiche, archeologiche e monumentali.

Il mare che bagna la città di Trapani e le Isole Egadi è il cuore della cultura ed economia trapanese e fa da richiamo per i turisti che decidono di visitare questi luoghi.



LE NOSTRE ATTIVITÀ

- Pesca Professionale
- Ristorazione
- Street food del pescatore
- Ospitalità
- Barca didattica e sociale
- Prodotti agroalimentari tradizionali
- Turismo esperienziale
- Pescaturismo sostenibile



PESCA PROFESSIONALE



PESCA PROFESSIONALE

La cooperativa esercita attività di pesca professionale con l'ausilio della moto barca denominata "Nuovo Salvatore" iscritta sul Registro Navi Minori e Galleggianti del Compartimento Marittimo di Trapani.

I sistemi di pesca autorizzati in licenza sono gli attrezzi da posta, i palangari, la circuizione e le reti da traino. L'unità è dotata di adeguati sistemi di sicurezza di modernissime apparecchiature per l'esercizio della pesca professionale.



RISTORAZIONE

*Più che un ristorante una
storia raccontata a tavola*

Dal mare alla tavola per il nostro pesce il percorso è breve... la cooperativa "La Tramontana" ha costruito a Trapani la filiera corta, breve percorso tra il mare e la tavola che consente di preparare piatti e prodotti della tradizione trapanese e del mondo dei pescatori ed offrire agli ospiti un percorso gastronomico-culturale alla scoperta dei gusti e dei sapori più autentici della cucina siciliana. Tutto vissuto in una location eccellente sul viale delle Sirene di Trapani, luogo molto suggestivo dal quale si ammira il mare mediterraneo che bagna il monte Erice e le isole Egadi.



STREET FOOD DEL PESCATORE

L'ittiturismo permette di gustare sia da asporto che sulla nostra terrazza vicino al mare lo street food del pescatore con i *cartasi* di pesce fritto e anche il famoso cùscusu alla trapanese cucinato con il pesce locale.





Ospitalità



Littiturismo La Tramontana dispone di caratteristiche abitazioni di pescatori che si affacciano sul mare di Trapani. Gli alloggi si trovano in pieno borgo marinaro, nei pressi del mercato del pesce da dove è anche possibile osservare i pescatori che riparano le reti presso le loro botteghe.

Vista mozzafiato dal terrazzo da cui si ammirano il monte Erice, il castello di mare, le isole Egadi e gli affascinanti tetti e cupole del centro storico di Trapani e nelle vicinanze è presente una meravigliosa spiaggia con acqua cristallina.

Le abitazioni si trovano a poca distanza dalla fermata dello Shuttle che proviene dagli aeroporti di Palermo e Trapani ed a pochi passi del centro pedonale dove si vive la movida di sera e sono presenti botteghe, bar e ristoranti di alta qualità.

TURISMO ESPERIENZIALE

L'ittiturismo offre un eccezionale contesto dove vivere esperienze di pesca, culinarie e formative con visite che vengono realizzate in funzione dell'età, di programmi scolastici o di progetti. Nello specifico una partecipazione diretta nel mondo dei pescatori con percorsi guidati ed il cui tema essenziale è il turismo sostenibile.



Pesca TURISMO *sostenibile*

*Vieni a pescare
sul nostro peschereccio
per provare
un'esperienza unica!*

Nel pieno rispetto delle linee del turismo sostenibile si inserisce il Pescaturismo, innovativa forma di turismo, che promette di regalare dei momenti davvero indimenticabili. Immaginate di passare tra le Isole Egadi, all'interno dell'Area Marina Protetta o nel litorale trapanese con i propri amici o con la propria famiglia una giornata in barca imparando a guardare il mare attraverso gli occhi dei pescatori.

NON GUARDATE IL MARE... VENITE CON NOI... A VIVERLO!



BARCA DIDATTICA E SOCIALE

La cooperativa La Tramontana svolge attività educative, culturali e promozionali finalizzate a divulgare la cultura del mare e della pesca ed inoltre attività assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone fragili, disabili o in condizione di svantaggio psicofisico o sociale.

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI

La Cooperativa La Tramontana annovera tra i tanti risultati raggiunti quello di aver contribuito, attraverso propria iniziativa, a far riconoscere Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) della Regione Siciliana la specie ittica denominata "menola" e con essa la produzione di un prodotto unico, il "ritunnu rattatu" da cui si ricavano ottime ricette.



GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE



Dott. Natale Amoroso

Presidente

Cooperativa La Tramontana

nataleamoroso@gmail.com